

ART. 59

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

Cosa prevede: è riconosciuto un contributo a fondo perduto - 500 mln. per il 2020 - a favore degli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nei comuni capoluogo di provincia o città metropolitane che, secondo le ultime rilevazioni dell'ISTAT, hanno registrato prima dell'emergenza COVID una determinata presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti.

Il contributo spetta a condizione che il **fatturato di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato di giugno 2019.**

In particolare, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il contributo spetta in percentuali inversamente proporzionali all'entità dei ricavi e compensi (al pari del contributo fondo perduto imprese), con il limite minimo di 1000 euro o 2000 euro ed una soglia massima di 150.000 euro.

Il contributo non è cumulabile con quello previsto per la ristorazione (art. 58).